



ORIENTAMENTI SULLE ENTITÀ CHE POSSONO ESSERE REGISTRATE A EMAS

OBIETTIVO DEGLI ORIENTAMENTI

| L'estensione di EMAS a tutte le organizzazioni aventi un impatto ambientale, anche a quelle che non rientrano nei settori industriali/manifatturieri, significa la possibilità di registrazione a EMAS di entità dotate di strutture organizzative molto diverse. I presenti orientamenti sono stati elaborati in conformità all'articolo 2, lettera s), seconda e quarta frase, e lettera t) del regolamento (CE) n. 761/2001 per aiutare le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli organismi competenti a stabilire se un'entità possa essere registrata come organizzazione nel quadro di EMAS.

| La scelta dell'entità da registrare sarà in funzione di due criteri: controllo di gestione e ubicazione geografica.

| L'entità da registrare come organizzazione nel quadro di EMAS non deve estendersi oltre i confini di uno Stato membro. Se l'organizzazione comprende uno o più siti, ciascun sito cui si applica EMAS dovrà essere conforme a tutti i requisiti del sistema compreso il miglioramento continuo dei risultati ambientali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 761/2001.

| Sono state individuate entità con le strutture organizzative seguenti (ulteriormente descritte più avanti):

- Trasparenza
- Controllo di gestione
- No alla scelta delle sole parti migliori
- Responsabilità pubblica
- Responsabilità locale

1. Organizzazioni che operano in un unico sito;
2. Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, potrebbero registrare un'entità più piccola di un sito;
3. Organizzazioni che operano in più siti
 - a) con prodotti o servizi identici o simili;
 - b) con prodotti o servizi diversi;
4. Organizzazioni per le quali non è possibile definire adeguatamente un sito specifico;
5. Organizzazioni che controllano siti temporanei;
6. Organizzazioni indipendenti da registrare come un'organizzazione comune;
7. Piccole imprese che operano in un grande territorio determinato e producono prodotti o servizi identici o simili;
8. Autorità locali e istituzioni governative.

| All'inizio i partecipanti a EMAS devono tener presente che i verificatori ambientali e, ove opportuno, gli organismi competenti possono esercitare un'influenza nell'accettare la registrazione dell'entità [cfr. articolo 2, lettere s) e t) del regolamento (CE) n. 761/2001]. Tutti i partecipanti devono inoltre fornire una dichiarazione ambientale che deve includere, inter alia, una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione EMAS e un sommario delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi, nonché delle sue relazioni con qualsiasi organizzazione madre [cfr. allegato III, punto 3.2, lettera a)]. Questi requisiti sono collegati ad altri concernenti il controllo di gestione e l'incidenza sugli aspetti ambientali dell'organizzazione (cfr. allegato IA, in particolare il punto 4.3.1, IB).

| Questi requisiti hanno l'obiettivo di garantire un controllo di gestione e un'influenza da parte dell'organizzazione sugli aspetti ambientali che hanno un impatto ambientale significativo in tutti i siti. Si consiglia pertanto ai partecipanti di



→ fornire una giustificazione chiara e motivata della selezione dei siti o parti di siti dell'organizzazione che chiede la registrazione. Così facendo essi anticiperanno i requisiti della dichiarazione ambientale e potranno facilmente rispondere a eventuali domande poste non soltanto da verificatori e organismi competenti, ma anche da altre parti interessate. L'organismo competente rifiuta la registrazione se l'entità scelta per la registrazione non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, lettere s) e t) del regolamento (CE) n. 761/2001 riportate nel presente documento orientativo. In caso di dubbio, un'organizzazione deve quindi consultare l'organismo competente già nella fase iniziale dell'attuazione di un sistema di gestione ambientale (EMS).

DEFINIZIONI

«**Organizzazione**»: ai sensi dell'articolo 2, lettera s) del regolamento (CE) n. 761/2001: società, azienda, impresa, autorità o istituzione o parte o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, con amministrazione e funzioni proprie.

«**Sito**»: ai sensi dell'articolo 2, lettera t) del regolamento (CE) n. 761/2001, tutto il terreno in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

«**Entità**»: sito o suddivisione, organizzazione, parte o gruppo di organizzazioni che intendono chiedere la registrazione sotto un unico numero di registrazione.

1. ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN UN UNICO SITO

| Un'organizzazione che opera soltanto in un sito rappresenta il caso più semplice in quanto la copertura di gestione e la zona geografica coincidono. I siti registrati a EMAS I rientrano in questa categoria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 761/2001.

Esempi positivi

- ▶ Un'azienda che opera in un sito dove produce sia tubi che radio potrà registrare soltanto uno dei due rami d'attività.
- ▶ La mensa di un sito in cui si produce abbigliamento potrà essere registrata separatamente.

Esempi negativi

Una ditta farmaceutica non potrà registrare soltanto la parte dello stabilimento che produce il prodotto finale destinato al consumatore, escludendo il processo produttivo industriale di base che tratta le sostanze intermedie nello stesso sito.

2. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER LA REGISTRAZIONE DI UN'ENTITÀ PIÙ PICCOLA DI UN SITO

| Se un'organizzazione intende registrare un'entità più piccola di un sito, alla base della sua decisione devono figurare i seguenti principi. Innanzi tutto l'eccezione non può essere usata per selezionare il meglio ai fini dell'inserimento nel sistema EMAS (cherry picking). Non è pertanto consentito registrare parti di un unico processo di produzione con l'intento di escludere reparti che non potrebbero essere registrati a EMAS. Un'organizzazione deve poter dimostrare la sua capacità di monitorare e controllare tutti i suoi aspetti ambientali significativi e dimostrare che l'entità per la quale si chiede la registrazione non è stata specificamente separata da altri reparti all'interno dello stesso sito caratterizzati da prestazioni inferiori.

| In secondo luogo, si devono rispettare i principi di «responsabilità locale» e «responsabilità pubblica» di cui all'allegato III, punto 3.7 e all'allegato I, punti B.2 e B.3. La comunicazione con il pubblico è un elemento chiave di EMAS. Nel proprio interesse un'organizzazione deve informare il pubblico in maniera chiara e comprensibile sulle prestazioni ambientali di un sito specifico. Se una suddivisione ha un

mercato proprio, può essere per lei importante poter usare il logo per le proprie comunicazioni. Tuttavia, se un'entità più piccola del sito rispettivo intende chiedere la registrazione a EMAS, bisogna comunicare chiaramente al pubblico che soltanto parti delle attività dell'organizzazione sul sito sono gestite nell'ambito di EMAS in quanto, normalmente, le attività di un sito sono percepite dal pubblico come un insieme unico. Un'organizzazione è responsabile della comunicazione chiara con l'ambiente circostante e deve prendere azioni adeguate per evitare equivoci nel pubblico.

| Sulla base di questi principi un'entità più piccola di un sito può essere registrata separatamente se:

- la suddivisione ha chiaramente definito i prodotti, i servizi o le attività proprie e gli aspetti ambientali e l'effetto della suddivisione possono essere chiaramente individuati e distinti rispetto alle altre parti del sito non registrate;
- la suddivisione ha funzioni amministrative e di gestione proprie, tali da garantire che essa è abilitata a organizzare e controllare il suo sistema di gestione ambientale (EMS), i suoi impatti ambientali e a intraprendere azioni correttive circa le proprie responsabilità. La prova di ciò può essere data dagli elementi seguenti: status giuridico, registrazione presso la camera di commercio, organigramma, rapporti presentati dall'organizzazione madre, carta intestata;
- alla suddivisione incombono precise responsabilità di conformità ai requisiti in materia di autorizzazioni/licenze ambientali ad essa rilasciate.

Il sito non può essere suddiviso se:

- l'entità separata copre soltanto parti delle operazioni sul sito che non sono rappresentative degli aspetti e degli impatti ambientali di tutte le attività sul sito;
- non è possibile capire dall'esterno quale parte delle attività sul sito è gestita dal sistema di gestione ambientale (EMS) e i motivi precisi per cui questa parte è stata separata dalle attività sul sito.

| In questo caso è particolarmente importante definire chiaramente i limiti delle responsabilità relative ai flussi in entrata e in uscita dell'organizzazione. Nel suo sistema di gestione ambientale (EMS), l'organizzazione tiene anche conto delle interfacce con servizi e attività che non rientrano completamente nel campo di applicazioni dell'EMS. Ad esempio, essa valuta gli aspetti e gli impatti ambientali dell'infrastruttura comune sul sito, come gestione comune dei rifiuti o impianto di trattamento degli effluenti e li include nel programma ambientale e nel processo di continuo miglioramento.

3. ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO IN PIÙ SITI

| Nell'ambito del regolamento (CE) n. 761/2001, i partecipanti possono continuare a registrare come «organizzazione» siti singoli [ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera s)]

– o loro parti o combinazioni. In entrambi i casi, tutti i partecipanti devono dimostrare un continuo miglioramento delle prestazioni dei loro aspetti e impatti ambientali significativi, in sintonia con la loro politica, il loro programma e i loro target. I partecipanti che registrano più siti come organizzazione unica devono anche tener conto dei requisiti dell'articolo 2, lettera b) dell'allegato I, punto B.2 e dell'allegato III, punto 3.7, e devono essere in grado di giustificare eventualmente i motivi per cui il miglioramento delle prestazioni ambientali non risulti evidente in ognuno dei loro siti.

| Oltre a chiarire e giustificare la selezione di un sito o di una combinazione di siti, le organizzazioni che chiedono la registrazione a EMAS, nel settore pubblico o privato, devono anche essere pronte a precisare e giustificare ai loro azionisti le loro intenzioni circa i siti non ancora registrati.

3.1. Con prodotti o servizi identici o simili

| Per ottenere un «numero di registrazione», l'organizzazione deve poter dimostrare al verificatore l'applicazione coerente delle sue procedure di gestione e della sua politica in materia ambientale su tutti i siti. Le organizzazioni che rientrano in questa categoria sono spesso caratterizzate da procedure comuni di gestione per le loro operazioni su siti diversi, ad esempio un manuale comune di gestione ambientale. A causa di ciò, può essere possibile ridurre la verifica approfondita su siti individuali se l'organizzazione può dimostrare di avere un pieno controllo gestionale di tutti i suoi siti.



- ▶ Banche
- ▶ Agenzie di viaggio
- ▶ Catene di vendita al dettaglio
- ▶ Consulenti

| Se le attività sul sito presentano aspetti e impatti ambientali simili, sono soggette a un sistema di gestione ambientale simile e funzionano all'interno delle stesse strutture come succursali, uffici o officine, diventa possibile verificare alcuni dei vari siti su base selettiva. Gli esempi devono essere selezionati in modo da garantire che il verificatore abbia una comprensione rappresentativa e globale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione e possa verificare l'affidabilità dei dati e la responsabilità locale.

| Occorre seguire le buone pratiche nella selezione delle tecniche di campionamento⁽¹⁾ e i verificatori devono tener conto dei fattori seguenti nella scelta dei siti da inserire nel programma di verifica:

⁽¹⁾ ISO/IEC Guide 66
– EA - 7/02

– Altre norme e documenti orientativi nazionali e internazionali.



- politica e programma ambientali;
- complessità del sistema di gestione ambientale (EMS), significato degli aspetti e degli impatti ambientali diretti e indiretti e potenziale interazione con ambienti sensibili;
- maturità del sistema EMS sul sito;
- opinioni delle parti interessate (denunce, interesse pubblico per un sito);
- distribuzione del personale dell'organizzazione nei siti;
- qualsiasi servizio a turni;
- precedenti in materia di problemi ambientali;
- risultati di verifiche e di audit interni precedenti.

| Nell'arco di un periodo di cicli di verifica si devono coprire tutti i siti. Nella prima verifica e in ciascun ciclo di verifica successivo, la sede deve essere inclusa nel programma di verifica.

| Le organizzazioni e i verificatori devono tener presente che se esistono impatti ambientali significativi associati a zone geografiche distinte, tutti i siti devono essere verificati individualmente e i relativi dati ambientali associati agli impatti ambientali significativi devono essere indicati nella dichiarazione ambientale, conformemente ai principi della «responsabilità locale».

| Un sito deve essere verificato individualmente se:

- le dimensioni, la scala e la natura delle attività/operazioni sul sito sono state riconosciute come significative;
- gli audit interni e le analisi di gestione hanno mostrato la necessità di azioni correttive;
- sono intervenute, dopo l'ultima verifica, modifiche sostanziali nel sistema di gestione ambientale o nelle operazioni sul sito;
- oppure se il sito è significativamente diverso dagli altri siti dell'organizzazione a livello di:
 - dimensioni e pratiche operative;
 - aspetti/impatti ambientali diretti e indiretti (tipo e importanza);
 - sensibilità dei suoi ambienti;
 - requisiti legali applicabili;
 - struttura dell'EMS locale e/o del sistema di gestione locale;
 - dimensione, scala e natura delle attività/operazioni sul sito.

| Le organizzazioni devono considerare il rischio di perdere la registrazione comune per tutti i siti in caso di violazione dei requisiti normativi unicamente su un sito. Tenendo presente questo rischio, le organizzazioni possono in aggiunta registrare queste ubicazioni specifiche a livello individuale. Diversamente dalla verifica, le tecniche di campionamento, come regola generale possono non essere applicate nell'audit interno secondo l'allegato II.

3.2. Con prodotti o servizi diversi

| In questi casi non è possibile per il verificatore usare tecniche di campionamento in quanto le procedure operative e gli impatti su ciascun sito sono diversi. Spetta all'organizzazione decidere se intende registrare ciascun sito separatamente oppure se vuole registrare i suoi siti sotto un numero di registrazione comune.

A prescindere dal fatto che un'organizzazione intenda procedere a una o a più registrazioni separate per ciascun sito, si devono tenere presenti numerosi aspetti, tra cui:

- ▶ Produzione di energia
- ▶ Fabbricazione pezzi meccanici
- ▶ Aziende chimiche
- ▶ Smaltimento rifiuti

- Compatibilità della politica ambientale dell'azienda e del sito
- Impatti rilevanti a livello locale andranno riportati nella dichiarazione ambientale
- Interazione degli aspetti ambientali dei vari siti
- Controllo aziendale dell'EMS locale
- Possibilità di registrazione separata di ciascun sito
- Perdita della registrazione comune in caso di violazione su un unico sito

- la necessità di analizzare gli aspetti e gli impatti ambientali associati a tutte le diverse ubicazioni;
- il rispettivo controllo di gestione;
- l'esistenza di una politica e di programmi ambientali che tengano conto del principio della responsabilità locale. In questo caso tutti i siti devono essere verificati individualmente e i dati ambientali correlati devono essere riportati separatamente nella dichiarazione ambientale [cfr. allegato III, punto 3.7 e la guida alla dichiarazione ambientale (allegato II della presente decisione)].

| Anche in questo caso, un'organizzazione che intende registrare alcuni o tutti i suoi siti sotto un numero di registrazione comune deve tener presente il rischio di perdita della registrazione comune in caso di violazione su un unico sito (ubicazione). Una società può inizialmente registrare singoli siti e successivamente unificarli sotto un unico numero di registrazione come un'organizzazione.

4. ORGANIZZAZIONE PER LA QUALE NON È POSSIBILE DEFINIRE ADEGUATAMENTE UN SITO SPECIFICO

| Per le organizzazioni per le quali è difficoltoso determinare un sito, è particolarmente importante in caso di dubbio che sia l'organizzazione che il verificatore consultino l'organismo competente circa l'idoneità o meno dell'entità scelta ad essere registrata conformemente ai principi di EMAS.

| In questo caso la sfera di funzionamento e l'infrastruttura devono essere chiaramente definite, pienamente integrate nel sistema di gestione e descritte accuratamente nella dichiarazione ambientale. In queste organizzazioni è particolarmente importante che le responsabilità per gli aspetti ambientali significativi siano chiaramente definite e che il verificatore abbia la prova che l'organizzazione dispone di un'adeguata procedura per controllare questi aspetti. Poiché queste organizzazioni operano in genere su vaste zone, comprese aree urbane o metropolitane, l'organizzazione deve dimostrare, come opportuno, di avere:



- ▶ Distribuzione servizi (calore, acqua, gas, elettricità, ecc.)
- ▶ Telecomunicazioni
- ▶ Trasporti
- ▶ Raccolta dei rifiuti

- considerato i rischi per l'ambiente e la popolazione;
- adottato opportuni piani per informare la popolazione sul comportamento da tenere in caso di emergenza;
- preparato informazioni sistematiche sul livello di inquinamento;
- considerato l'infrastruttura sotto il suo controllo.

| Esistono casi in cui un'organizzazione, malgrado controlli diversi siti in una zona definita, non può gestire ciascun sito separatamente e gli impatti ambientali dei diversi siti sono collegati. In questo caso i diversi siti vanno considerati come un'unica organizzazione ai fini della registrazione EMAS.

5. ORGANIZZAZIONI CHE CONTROLLANO SITI TEMPORANEI

| Qualora le organizzazioni svolgano operazioni su siti non di loro proprietà per periodi di tempo circoscritti, il verificatore controllerà il sistema di gestione dell'organizzazione e le sue prestazioni ambientali su siti temporanei selezionati che siano rappresentativi della capacità di gestione ambientale dell'organizzazione. Il verificatore deve usare buone pratiche di audit e tecniche di campionamento per verificare l'efficacia delle procedure sui siti selezionati.



- ▶ Imprese di costruzione
- ▶ Imprese di pulizia
- ▶ Società di servizi
- ▶ Imprese di risanamento di aree contaminate
- ▶ Circhi

| L'organizzazione deve dimostrare che sono in atto le procedure e le tecnologie adottate, adatte ai siti specifici in cui opera temporaneamente.

| Ove applicabili, queste procedure devono includere come minimo gli elementi seguenti:

- tecnologia e formazione opportune;
- corretta analisi ambientale dei siti prima dell'inizio dell'attività;
- analisi delle conseguenze ambientali legate a future attività previste;
- informazione della popolazione residente nella zona e alle autorità locali sugli aspetti ambientali importanti associati al piano di lavoro e relative soluzioni individuate;
- formulazione di piani o soluzioni di recupero per migliorare le condizioni ambientali della zona alla fine delle operazioni.

| I siti temporanei faranno parte del processo di verifica sulla base di controlli casuali (spot-checking). Anche le loro attività e non soltanto la loro ubicazione sono infatti registrate.

6. ORGANIZZAZIONI INDIPENDENTI CHE OPERANO IN UNA ZONA LIMITATA REGISTRATA COME UN'UNICA ORGANIZZAZIONE COMUNE

| Bisogna considerare che la popolazione residente nelle vicinanze di un grande sito, le autorità locali e gli organismi preposti al controllo ambientale hanno un grande interesse all'esistenza di responsabilità comuni e di un programma unico per l'ambiente che interessi l'intera zona. Le imprese indipendenti possono eventualmente unire le loro risorse per ottenere una registrazione comune a EMAS. Ciò è consentito dal regolamento in quanto ai sensi della definizione, per «organizzazione» si intende una società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.



- ▶ Piccola zona industriale
- ▶ Complesso turistico
- ▶ Parchi commerciali

→ | In questi casi, per ottenere una registrazione comune come unica organizzazione, le organizzazioni partecipanti devono poter dimostrare una responsabilità comune (a livello di politiche, procedure, ecc.) per la gestione di aspetti e impatti ambientali significativi, tra cui in particolare, la fissazione di obiettivi e target e di azioni correttive. Le organizzazioni che organizzano congiuntamente il loro EMS e ottengono una registrazione comune devono dimostrare tutte un continuo miglioramento delle prestazioni in materia di aspetti e impatti ambientali significativi, in sintonia con la loro politica, i loro target e il loro programma. In caso di registrazione come organizzazione con più siti, è anche necessario tener conto dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 761/2001, dell'allegato I, punto B.2, e dell'allegato III, punto 3.7, nonché essere in grado di giustificare eventualmente i motivi per cui il miglioramento delle prestazioni non risulti evidente in ognuno dei siti.

- Politica e programma ambientali comuni
- Responsabilità comuni di gestione
- Perdita della registrazione comune per violazione su un unico sito

| Va notato che il logo può essere usato soltanto dall'organizzazione registrata a EMAS e quindi, nel caso di un parco commerciale, il logo potrebbe essere usato SOLTANTO unitamente alla designazione del parco commerciale. Le singole organizzazioni possono comunque registrarsi individualmente in aggiunta alla registrazione del parco commerciale.

7. PICCOLE IMPRESE CHE OPERANO IN UN DETERMINATO TERRITORIO DI GRANDI DIMENSIONI E PRODUCONO PRODOTTI IDENTICI O SIMILI, CHE RICHIEDONO LA REGISTRAZIONE INDIVIDUALE

| L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 761/2001 recita «... Per promuovere la partecipazione delle PMI come imprese quelle concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni di settore, le camere di commercio e i soggetti interessati, possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare queste informazioni per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS...».

| In queste zone geografiche le PMI (che molto spesso presentano un livello tecnologico comune, stessi metodi di produzione e grosso modo gli stessi sistemi organizzativi e di gestione), hanno l'esigenza di:

- ▶ Zone industriali
- ▶ Aree turistiche
- ▶ Centri commerciali

- considerare gli effetti cumulativi derivanti dai loro processi di produzione;
- interagire per i loro problemi ambientali con la stessa comunità, le stesse istituzioni, gli stessi organismi di controllo ambientale a livello locale. Esse sono infatti confrontate a esigenze identiche in materia di qualità dell'ambiente;
- considerare l'interazione tra i loro impatti ambientali e quelli prodotti da altri operatori industriali nella zona geografica nonché da pubblici servizi, imprese e residenti civili;

| D'altro canto, esse hanno la possibilità di:

- cercare soluzioni comuni ai loro problemi ambientali (per aumentare l'efficienza degli impianti di riduzione degli inquinanti, superare le proprie limitazioni culturali o la loro inadeguatezza alla gestione ambientale ecc.);
- sostenersi a vicenda, ad esempio:
 - scambiare esperienze sull'identificazione di aspetti e impatti ambientali;
 - elaborare congiuntamente una politica e un programma ambientali;
 - effettuare a vicenda audit interni presso l'organizzazione del partner per identificare più facilmente gli aspetti e gli impatti ambientali;
 - avvalersi congiuntamente dei servizi dello stesso consulente ambientale;
 - usare le stesse infrastrutture per la gestione di vari impatti ambientali, come impianti di trattamento delle acque reflue, inceneritori di rifiuti, discariche ecc. e creare all'uopo organizzazioni specifiche, come consorzi;
 - sulla base del loro impegno comune per attuare l'EMS, avvalersi dei servizi dello stesso verificatore, cosa che, per la similarità degli EMS, faciliterà la verifica e il processo di convalida e ridurrà i corrispondenti costi;
- partecipare a progetti ambientali locali, come i processi di Agenda 21 (le autorità locali o regionali o le organizzazioni industriali possono sostenere queste attività contribuendo alla realizzazione di reti).

| Tenendo conto delle precedenti considerazioni, la definizione di un programma generale attuato da autorità locali, associazioni industriali, camere di commercio sulla base di un'analisi ambientale iniziale dell'intero territorio, rappresenta una tappa preliminare molto utile per le PMI che si avvicinano ai regolamenti EMAS.

| Il programma ambientale territoriale deve essere chiaramente identificato, pubblicato e accettato da tutte le parti interessate e mirare a un miglioramento ambientale significativo nell'intera zona.

| Una volta adottati e riconosciuti gli obiettivi e i target ambientali, ciascuna organizzazione (PMI, servizi pubblici, autorità locali ecc.) può a questo punto, su base volontaria secondo la procedura EMAS, determinare le tappe necessarie per conformarsi individualmente al regolamento (CE) n. 761/2001 e chiedere la registrazione su base individuale.

| Il verificatore in questo caso dovrà controllare che il sistema di gestione ambientale possa portare al raggiungimento degli obiettivi e dei target specifici di ciascuna singola organizzazione, in sintonia con il programma generale, gli obiettivi e i target dell'intera zona. La dichiarazione ambientale, oltre alla parte necessaria per EMAS, dovrebbe anche individuare chiaramente il contributo specifico dell'organizzazione ai target dell'intero programma ambientale.



- Istituzione di un organismo di promozione
- Adozione di uno studio di fattibilità
- Valutazione indipendente degli obiettivi e delle finalità ambientali complessive
- Partecipazione al programma locale di Agenda 21

8. AUTORITÀ LOCALI E ISTITUZIONI GOVERNATIVE

| Quando un'organizzazione che chiede la registrazione EMAS è un'istituzione pubblica, è importante dichiarare che gli aspetti ambientali indiretti, come quelli derivanti dalle politiche dell'autorità, possono essere più importanti e quindi i problemi da considerare non possono essere limitati soltanto alla struttura organizzativa di gestione e agli aspetti ambientali diretti associati.



- ▶ Autorità locali
- ▶ Ministeri
- ▶ Enti governativi
- ▶ Agenda 21 locale

| Le responsabilità politiche di un'amministrazione pubblica sono infatti legate alla gestione del territorio e alla qualità della vita, presente e futura, dei cittadini sotto la sua responsabilità.

| Per alcune autorità locali o istituzioni governative, data la complessità della gestione e degli aspetti da considerare, può essere possibile accettare una registrazione separata di parti di tali organizzazioni. In questo caso, l'informazione del pubblico e l'uso del logo non devono essere ambigui e devono riferirsi unicamente e soltanto al ramo o all'unità specifici registrati.



- Consultazione e consenso dei cittadini
- Sviluppo economico e compatibilità ambientale
- Valutazione di scelte strategiche alternative e delle relative priorità
- Piani territoriali e obiettivi misurabili e responsabilità connesse
- Verifica continua e monitoraggio del piano ambientale
- Giusto equilibrio tra libere iniziative private ed esigenze sociali
- Educazione dei cittadini e degli operatori economici

| È consigliabile che queste organizzazioni stabiliscano una politica ambientale di riferimento cui possa far capo ciascuna parte dell'organizzazione.

